

5

[illegible]

- Programma di intervento n. 1211 -

- Importo al netto di ribasso L. 242.023.604.==

- Impresa CORRADO Pier Marcello - ORIA -

- Repertorio N. 5424

In nome della Legge

Innanzi a me, Ing.Giovanni ROMA - Direttore Generale f.f. dell'Istituto predetto - autorizzato con delibera n.1914 in data 26/2/1971 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli articoli 151 e 153 del T.U. approvato con R.D. 28/4/1938, N.1165, richiamati in vigore dall'art.8 della Legge 2/7/1949, N.408, si è



no personalmente costituiti:

1°) - Il Sig.Dott.Raffaele Fischetto nato il 7 Settembre 1922 a Brindisi e ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.=

2°) - Il Sig.CORRADO Pier Marcello nato in Oria il 27 Novembre 1906 e ivi residente alla Via Canonico di Francia n.55, quale titolare dell'Impresa edile omonima.=

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.=

SI PREMETTE:

A) - CHE la GESCAL, con nota Prat.BR./1/III/G-Prot.2/2 n.16592/69 del 21 Maggio 1969, ha comunicato che il Comitato Centrale con delibera n.1409 del 17/9/1968, in applicazione di quanto stabilito dall'art.23/d della Legge 14/2/1963, n.60 e dall'art.31/i del Regolamento di Attuazione, ha deliberato il conferimento dell'incarico di Stazione Appaltante per le costruzioni di alloggi da destinare alla generalità dei lavoratori da realizzare, con il 3° piano triennale, nel Comune di Brindisi per l'importo di mil.972,5.

B) - CHE la Gescal, con nota Prat.BR/Prot.II/2 numero 4339/70 del 24/7/1970, ha comunicato di avere approvato il 3/7/1970 il programma d'intervento n.1211 per costruzioni in Brindisi;

C) - CHE allestito il progetto, relativo alla costruzione di due palazzine, con 4 elementi di scala, composte di n.36 alloggi con n.220 vani in Brindisi-Quartiere S.Elia (P.I. n.1211), a cura del Gruppo di Progettazione integrata composto dall'Arch. E. Nespega, Ing.A.Corrado, Ing.Caradorini, Ing.M.Bolognese, Ing. Nerina Vivarelli Scarascia; questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.300 del 24/6/1971, per un ammontare complessivo di L.252.758.898.- di cui L.246.234.209.- (duecentoquarantaseimilioniduecentotrentaquattromiladuecentonove), a base d'asta, autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

D) - CHE l'esperimento della licitazione per l'appalto della succitata costruzione indetta il 6/8 1971 an dò deserta per motivi vari;

E) CHE disposta la ripetizione della licitazione privata per l'appalto della succitata costruzione e fissata



sato l'esperimento al giorno 9/9/1971 ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.86 Imprese e Cooperative edilizie, di cui n.85 con raccomandata e n.1 consegnata a mano in data 24 Agosto 1971, n.5498, che resta allegato al presente atto sotto la lettera A, stabilendosi al 9 Settembre 1971 a ore dodici la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

F) CHE esperita la detta licitazione privata in data 9/9/1971 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa CORRADO Pier Marcello da Oria col ribasso d'asta di L.1,51% (lire una, centesimi cinquantuno per cento), come da relativo verbale che resta allegato al presente atto sotto la lettera B;

G) - CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera C, e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.;

H) - CHE l'Impresa CORRADO Pier Marcello da Oria intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone lo

ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, numero 1063 ed offre un ulteriore ribasso di L.0,20% (lire zero, centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di lire 1,51% (lire una, centesimi cinquantuno per cento).=

CIO' PREMESSO:

le costituite parti convengono quanto segue:

ART. 1) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, comprese n. 65 tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera da D/1 a D/65, atti controfirmati dal Sig.CORRADO Pier Marcello da Oria, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa CORRADO Pier Marcello da Oria "IMPRESA".=

ART. 2) - Il Dott.Raffaele Fischetto, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa CORRADO Pier Marcello da Oria la quale accetta l'appalto per la esecuzione

SE POPOLARE
IL FO
CANTANTE
Ing. Giovanni Roma
Pier Marcello da Oria

ne dei lavori di costruzione delle Case per Lavoratori (GESCAL) nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia (2° Lotto) - P.I. n.1211 - giusto progetto redatto dal Gruppo di progettazione integrata composto dall'Arch. E. Nespega ed altri ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.300 del 24/6/1971, per l'importo complessivo di L.252.758.898 (Lire duecentocinquantaquemilioni settecencentocinquantaottomilaottocentonovantotto) di cui L.246.234.209.= (Lire duecentoquarantaseimilioni duecentotrentaquattromila duecentonove) in cifra tonda ed a base d'asta che, per effetto del ribasso di L.1,51% (lire una, centesimi cinquantuno per cento) e di quello aggiunto di Lire L.0,20% (lire zero, centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto L.1,71% (lire una, centesimi settantuno per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a L.242.023.604.= (duecentoquarantaduemilioni ventitre milaseicentoquattro).=

ART. 3) - In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n.827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministe

ro dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962, n.1063.=-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.=-

ART. 4) - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconto in base agli stati d'avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art.11 del Capitolato Speciale di Appalto.=-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.=-

ART. 5) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig.CORRADO Pier Marcello da Oria presta la cauzione di L.12.125.804.=- (lire dodici milioni duecentocinquantaquattromilaottocentoquattro) e sottoscrive il presente atto di fidejussione bancaria del 18/10/1951, firmata

CASE POPOLARI PER IL FLINZ
(Dott. Ing. Giovanni Roma)
VARIO ROGANTE
Giovanni Roma

alla concorrenza di L.12.125.804.= (Lire dodicimilioneicentoventicinquemilaottocentoquattro) rilasciata dalla Banca Istituto Bancario Italiano S.p.a. - Sede di Roma, che resta allegato al presente atto sotto la lettera E.=

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.=

ART. 6) - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dallo allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale, per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.=

ART. 7) - L'Impresa dichiara di avere presa perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possa

no influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.=

ART. 8) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.=

ART. 9) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23/5/1924 n.827 sulla solvibilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10/12/1953, n.936.=

ART. 10) - A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori Pubblici 20/3/1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.=

ART. 11) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.=

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.=

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.=

ART. 12) - L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.=

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizza-

to, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.=

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.=

ART. 13) - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.=

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.=

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.=

ART. 14) - Per gli effetti del presente contratto l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.=

ART. 15) - Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14 Febbraio 1963, N.60 e 11 Ottobre 1963, n.1471.=

ART. 16) - E' altresì a carico dell'appaltatore.- senza diritto a rivalsa - il contributo di L.1‰ (lire una per mille), dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'am-

montare netto dell'importo contrattuale che sugli im
porti che dovessero essere successivamente riconosciui
ti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a mo-
difica di quelli che formano oggetto del presente con-
tratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.),
nonchè sull'ammontare di eventuali riserve accolte e
per revisione di prezzi.=

A richiesta io Funzionario Rogante ho rievuto e
pubblicato il presente atto mediante lettura fattane
a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle
parti, che da me interpellate hanno dichiarato di es-
sere l'atto stesso conforme alla loro volontà.=

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.=

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo
e di concessione governativa e beneficia della regi-
strazione a tassa fissa a norma dell'art.33 della Leg-
ge 14 Febbraio 1963, N.60.=

Il presente atto consta di quattro fogli di carta
uso bollo scritto da persona di mia fiducia per inte-
ro su facciate tredici e righe ventidue sino a questo
punto della tredicesima facciata, oltre le formalità
di chiusura.=

Firmato: Raffaele Fischetto; Corrado Pier Marcello;

Giovanni Roma - Funzionario Rogante.=

UFFICIO REGISTRO = BRINDISI

Esatte Lire Ventisettemila - Registrato il 3/12/1971
ottocento.==== al N.2320 - Mod.I.=

IL CASSIERE

IL DIRETTORE DI 2^a CLASSE

Firmato illeggibile

F/to: Rinaldi Dott.Carmelo

Per copia conforme



Brindisi, li

6 DIC. 1971

IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Giovanni Roma